



## Il principio di collaborazione necessaria nel Codice dell'Unione

Il nuovo codice dell'Unione prevede la completa informatizzazione dei rapporti tra gli operatori e le autorità doganali, intendendo per "operatore" qualsiasi persona che entri in rapporto con l'autorità doganale nello svolgimento di una attività che sia soggetta alle customs rules. L'intenzione del legislatore comunitario è quella di creare un sistema doganale paneuropeo completamente informatizzato.

A regime, lo scambio delle informazioni tramite sistemi informatici diventerà la norma; potranno essere concesse deroghe soltanto nei casi di malfunzionamento dei sistemi o se l'utilizzo dei sistemi informatici sia inadeguato per il tipo di traffico cui si riferiscono le informazioni o per le formalità doganali da svolgere. Una significativa novità, che era stata introdotta a livello di sistema dall'art. 7 del Codice doganale 450/08, è stata riprodotta nell'art. 13, CDU 2013: per l'individuazione dei rischi e per le operazioni di contrasto autorità e operatori possono scambiarsi informazioni reciproche, anche

diverse da quelle richieste dalle customs rules e anche sulla base di specifici accordi scritti, che possono prevedere l'accesso ai dati contenuti nei sistemi informatici degli operatori da parte delle autorità. Per quanto l'art. 13, CDU 2013, si riferisca formalmente solo allo scambio di informazioni reciproche nell'ambito delle procedure di analisi e gestione dei rischi, la norma, letta insieme con quelle contenute nei seguenti artt. 14 e 15, ha una valenza che va oltre il dato letterale e finisce per costituire una norma di sistema; i rapporti tra autorità e soggetto passivo devono sempre essere ispirati al principio di collaborazione reciproca, in ambito tributario ed extra-tributario per il raggiungimento di una finalità economica comune: sicurezza, rapidità e semplificazione del movimento internazionale delle merci. E' un principio che nel nostro ordinamento è espressione del più generale dovere di collaborazione e buona fede di cui all'art. 10,

comma 1, Legge 27 luglio 2000, n. 212, nota come Statuto del contribuente.


Corollario del principio di collaborazione è che "chiunque può chiedere alle autorità doganali informazioni sull'applicazione della normativa doganale" (art. 14, CDU 2013), purché si tratti di informazioni che si riferiscano ad operazioni reali o comunque da compiersi effettivamente e non a richieste di pareri o informazioni meramente teorici (art. 11, CDC 1992, art. 14, CDU 2013). Le autorità doganali devono mantenere uno scambio leale e trasparente con gli operatori economici e con le altre autorità eventualmente coinvolte; in questo si traduce la nozione di "dialogo regolare" cui fa riferimento l'art. 14, CDU 2013. Gli operatori, dal canto loro, devono fornire lealmente alle autorità tutta la documentazione e le informazioni prescritte per il compimento delle formalità doganali, "nonché tutta l'assistenza necessaria ai fini dell'espletamento di tali formalità o controlli" (art. 15, CDU 2013). Le informazioni fornite dagli operatori economici o dai loro rappresentanti devono essere accurate e complete (cfr. art. 199, comma 1, DAC 1993); in particolare, presentando (o fa-

cendo presentare in proprio nome o per proprio conto) la dichiarazione in dogana, il dichiarante si impegna a garantire l'autenticità e la validità dei documenti presentati a corredo della dichiarazione e, se viene richiesto il vincolo ad un regime doganale, a rispettare tutti gli obblighi che ne derivano. Non è chiaro se anche nel nuovo codice doganale il dovere di verità formale dei documenti allegati alla dichiarazione sia esteso anche al rappresentante. La norma, già contenuta nell'art. 199, DAC 1993, è stata in parte riprodotta nel nuovo art. 15, comma 2, UCC 2013, ma secondo un ordine ed un significato proprio delle parole che non è immediatamente percepibile. La precisazione sulla necessaria accuratezza ed autenticità delle informazioni presentate a corredo della dichiarazione doganale è par-

ticolarmente importante in materia di dichiarazione del valore in dogana. Ai sensi dell'art. 6, Regolamento delegato transitorio n. 341/2016, infatti, per le merci il cui valore in dogana sia superiore a 20.000 euro (o a richiesta dell'ufficio per importi minori) è obbligatoria la presentazione a corredo della dichiarazione doganale della Dichiarazione di valore su modello DV1, che contiene il riepilogo delle informazioni sugli elementi per la determinazione del valore in dogana. Il principio di collaborazione reciproca diventa ancora più stringente nel rapporto tra autorità doganale e i soggetti che abbiano conseguito lo status di Operatore economico autorizzato (AEO). Tra i requisiti oggettivi per conseguire questo particolare status vi è e è anche quello di essere in grado di assicurare

che "i dipendenti responsabili abbiano l'istruzione di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrano difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali". L'operatore inoltre deve stabilire "procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà" (art. 27, comma 1, lett. i), RE 2015. In questi casi la collaborazione con le autorità presuppone anche l'esistenza di procedure di controllo interne al soggetto richiedente e diviene quasi un vero e proprio dovere; il venir meno del quale potrebbe incidere negativamente sulla possibilità di mantenere le autorizzazioni conseguite.

Avv. Piero Bellante  
Esperto di diritto doganale



## Normativa SOLAS: già inflitte le prime sanzioni

In occasione di un recente incontro tra operatori APGE e Capitaneria di Porto è stato reso noto l'avvio dell'attività ispettiva del Comando delle Capitanerie di Porto in relazione al rispetto della normativa SOLAS ed alla conformità dei VGM al dettato normativo interno. In occasione dell'incontro la Capitaneria di Porto ha espresso seria preoccupazione per la qualità molto bassa dei VGM e per le numerose irregolarità riscontrate.

Nella citata sede è stato ribadito come le c.d. "bindelle" non possano essere in alcun modo definite VGM e tantomeno assimilabili alla certificazione richiesta dalla normativa interna ed internazionale. Parimenti è stato sottolineato come l'assenza di

elementi certificativi della pesata (vedi certificato VGM completo) esponga Shipper, Spedizioniere ed Armatore alla concreta possibilità di verbali di contestazione ed irrogazione di sanzione pecuniaria. Pari criticità sono state riscontrate in numerosi casi di METODO 2 non sostenuto da elementi probatori e certificativi adeguati rispetto alle richieste normative.

Alla luce dei controlli effettuati nelle scorse settimane da parte del Comando delle Capitanerie di Porto e dei verbali conseguenti, abbiamo avuto notizia di sanzioni da un minimo di Euro 1.032,00 ad un massimo di Euro 6.197,00 per singolo VGM mancante comminate allo Shipper. Riteniamo utile informare

di tale circostanze per invitare tutte le aziende al massimo rispetto della normativa SOLAS, a non affidarsi a servizi di pesatura che non garantiscano la certificazione del peso o la tracciabilità del dato (fondamentale per dimostrare l'assenza di responsabilità in caso di VGM trasmessi ma non arrivati al legittimo destinatario) o, peggio ancora, all'utilizzo delle bindelle fornite dall'autotrasportatore quale dato certificativo del peso ma comunque in ogni caso non una certificazione VGM a norma SOLAS.

Attenzione quindi; l'inosservanza della normativa può portare non solo alle sanzioni che sono state irrogate per diverse migliaia di euro per singolo VGM mancante ma anche, come previsto, alla denuncia in sede penale nei casi di violazione di cui all'art. 483 del Codice Penale.

La Redazione

# PEC



## lo stato delle cose aggiornato

**I**l decreto fiscale nella parte sulle semplificazioni prevede che la notificazione degli avvisi e degli altri atti, che devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, può essere effettuata direttamente dal competente ufficio, a mezzo Pec, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec). Se la casella di posta elettronica è saturata, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta saturata, oppure se l'indirizzo Pec del destinatario non è valido o attivo, la notificazione si esegue mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito informatico di Infocamere e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso sullo stesso sito, per la durata di 15 giorni.

Inoltre, l'ufficio dà notizia al destinatario dell'avvenuta noti-

fica dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.

Per il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende perfezionata per l'ufficio, nel momento in cui il gestore della casella di Pec trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (la risposta di avvenuta ricezione avviene in via automatica). Per il destinatario, la notifica si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di Pec del destinatario trasmette all'ufficio o, nel caso di casella di posta elettronica saturata, oppure di indirizzo di posta elettronica del destinatario non valido o attivo, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito informatico di Infocamere.

È inoltre previsto che, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere l'indirizzo di Pec, la notifica può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata dei

difensori abilitati all'assistenza tecnica per il contenzioso tributario (ad esempio, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro), o del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado, specificamente incaricati a ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate.

L'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa.

Anche in questo caso dopo due tentativi senza successo si applicano le disposizioni in materia di notifica degli avvisi e degli altri avvisi che per legge devono essere notificati al contribuente.



# Unione doganale come unione informatica

**E**urTradeNet, l'Associazione Europea dei produttori di software doganale, è un'organizzazione ormai nota e diffusa in ambito europeo a cui hanno aderito tutte le software-house italiane più importanti del settore. L'obiettivo è quello di stabilire un rapporto costruttivo e pragmatico con l'Agenzia delle Dogane, per favorire l'azione di procedure tecnologicamente avanzate per un controllo sicuro e veloce nonché la circolazione delle informazioni tecniche al fine di innalzare la qualità del servizio destinato agli utenti finali.

Questa associazione di categoria si propone di ottenere, condiviso da tutte le software house associate, che rappresentano la quasi totalità dei paesi europei, quanto segue:

- partecipare ai tavoli tecnici nazionali UCC (l'associazione è già di diritto presente in quello europeo per l'E-Customs);
- avere a disposizione da parte delle Agenzie Dogane dei 28 paesi dell'Unione ambienti di prova replicati dagli ambienti reali e stabili, utili per provare le proprie procedure;
- avere un servizio di supporto specificamente dedicato alle software-house di settore, già di secondo livello, in particolare nei periodi di cambiamento di tracciati, sistemi, normative, procedure, etc...

- migliorare la raccolta e la condivisione di informazioni sui passi di sviluppo o cambiamento informatico nei settori in cui operiamo (Dogana, Spedizioni aeree, marittime, terrestri, gestione porti, aeroporti e Interporti);

- possibilità per gli associati di avere accesso diretto alla Banca Dati della Tariffa Doganale;
- possibilità di vedere riconosciuta una certificazione del software prodotto dalle imprese dell'Associazione ETN-Italy, come già succede in altri



paesi della comunità.

Molte aziende del settore vedono negli associati ETN ITALY, che hanno una missione aziendale e un impegno specifico nel settore, una soluzione per l'aiuto operativo e l'assistenza concreta e quotidiana, grazie anche al dialogo continuo con l'Agenzia delle Dogane.

L'impegno e la decisione di associarsi, porterà nuovi vantaggi all'utenza e di conseguenza anche alla qualità del dialogo telematico e alla tempistica per lo sdoganamento delle merci e quindi anche all'Agenzia delle Dogane. ETN partecipa ai tavoli di confronto con Taxud ed altri organismi ed è una delle poche Traders Associations ammesse ed ascoltate dalle autorità europee e nazionali negli altri paesi e in tal senso è molto utile che questo avvenga anche nella nostra Italia.

**Giacomo Morabito**

C.E.O. - M2R2 Multiconsult srl

**ROMA**



**Venerdì 16 Dicembre 2016**

alle ore 15,00 **Consiglio direttivo ANASPED**  
alle ore 17,00 **Assemblea ordinaria Soci (parte pubblica)**

**Sabato 17 Dicembre 2016**

alle ore 9,30 **Assemblea ordinaria soci ANASPED**  
**(parte riservata ai Soci)**